



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00929/2026

Decisione n. 69

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE**

composta da

Mario Antonio Scino - Presidente

Carlo Rasia - Relatore

Roberto Carleo

Giuliana Passero

Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **43/2026**, presentato, in data 20 maggio 2026, dalla **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,

nei confronti

della dott.ssa **[omissis]**, rappresentata e difesa dal prof. avv. Enrico Lubrano,

dell'**Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Commissario straordinario, avv. Walter de Giusti, non costituitasi in giudizio,

nonché

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per l'annullamento e la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 13/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa [omissis] avverso il provvedimento della Commissione Verifica Poteri, è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 7/2026, ed è stata riammessa alla candidatura della medesima alla carica di Presidente nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028; nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 luglio 2026, il Procuratore Federale della U.I.T.S., avv. Fabio Pennisi, per la ricorrente Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); l'avv. Enrico Lubrano, per la resistente sig.ra [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Antonio Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude rimettendosi alle relative valutazioni del Collegio;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1. A seguito della presentazione, da parte della dott.ssa [omissis], della propria candidatura alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito, U.I.T.S.) per il quadriennio olimpico 2025-2028, in vista dell'Assemblea Elettiva fissata per i giorni 23 e 24 maggio 2026, la Commissione Verifica Poteri ne dichiarava l'esclusione con atto prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicato in pari data sul sito della Federazione, adottando la seguente motivazione: "*candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 24 gennaio 1978 n. 14*".

2. Avverso detta esclusione, la dott.ssa [omissis] proponeva ricorso innanzi al Tribunale Federale

U.I.T.S., ai sensi dell'art. 8 delle Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale, evidenziando il palese travisamento interpretativo della norma contestata, atteso che il limite di cui all'art. 6 della legge n. 14/1978 citato dalla Commissione Verifica Poteri nella motivazione della esclusione, posto a fondamento degli artt. 39 dello Statuto e dell'art. 7 del Regolamento delle elezioni relativi ai requisiti di candidabilità, veniva evidentemente frainteso, visto che recita letteralmente: *“La conferma non può essere effettuata per più di due volte”*, intendendo riferirsi a mandati consecutivi e con riferimento alla stessa carica ricoperta.

3. Nel giudizio di primo grado interveniva volontariamente la Procura Federale, che concludeva per il rigetto del ricorso, evidenziando che la dott.ssa [omissis] aveva ricoperto la carica di Consigliere U.I.T.S. nei quadrienni 2001-2004, 2005-2008 e 2009-2012. La Procura Federale osservava che il D.L. n. 208 del 2024 e la L. n. 14 del 1978 non consentirebbero di azzerare il limite del doppio mandato mediante il passaggio da Consigliere a Presidente. In particolare, il passaggio alla Presidenza non rappresenterebbe una *“nuova vita elettorale”*, ma l'accesso alla massima carica di soggetto che ha già esaurito il numero di mandati rilevanti negli organi di governo. La Procura Federale insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso.

4. Con decisione pronunciata in data 4 maggio 2026, procedimento R.G.T.F. n. 7/2026, e notificata in pari data, il Tribunale Federale U.I.T.S. respingeva il ricorso proposto dalla dott.ssa [omissis] avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri di esclusione dalla candidatura alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S., interpretando in sostanza l'espressione *«conferma»*, contenuta nell'art. 6 L. 14/1978, come *“rinnovo della carica”*, nel senso che essa non postula la continuità senza interruzioni tra il vecchio e il nuovo mandato, al fine di prevenire il formarsi di rendite di posizione e assicurare il ricambio dei potenziali interessati alle funzioni rappresentative (pag. 7 sentenza).

5. Avverso la suddetta decisione, la dott.ssa [omissis] proponeva, innanzi alla Corte Federale d'Appello U.I.T.S., ricorso ex art. 8, co. 3, lett. d), delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale, richiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente riammissione della propria candidatura alla carica di Presidente U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028.

6. La Procura Federale U.I.T.S. depositava proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma della decisione di primo grado.

7. Con decisione pubblicata in data 13 maggio 2026, nel procedimento R.G. C.F.A. n. 13/2026, la Corte Federale d'Appello U.I.T.S. accoglieva il ricorso della dott.ssa [omissis], annullava la decisione n. 7/2026 del Tribunale Federale U.I.T.S. e disponeva la riammissione della candidatura della medesima alla carica di Presidente Nazionale U.I.T.S.

8. La Corte, tramite il combinato disposto dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 e dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, riteneva che il limite dei mandati fosse riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi fossero stati svolti in modo continuativo, fattispecie che non riguardava il reclamante, che non aveva svolto il ruolo di consigliere U.I.T.S. nell'ultimo quadriennio, seppure lo avesse ricoperto negli anni precedenti.

9. Avverso tale decisione, proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 20 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S., chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la riforma della pronuncia della Corte Federale d'Appello e, per l'effetto, confermare l'esclusione della candidatura della dott.ssa [omissis] disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S.

10. Si costituiva nel presente giudizio la dott.ssa [omissis], chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto del ricorso, insistendo per la correttezza della decisione della Corte Federale d'Appello.

In data 22 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare formulata nel ricorso in quanto, in pari data, veniva disposto il differimento dell'Assemblea Elettiva della U.I.T.S. dal 23-24 maggio 2026 al 25-26 luglio 2026.

Considerato in diritto

I) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., pubblicata in data 13 maggio 2026 nel procedimento C.F.A. R.G. n. 13/2026, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa [omissis], annullava la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 7/2026 e riammetteva la candidatura della medesima alla carica di Presidente nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Il ricorso è stato affidato a sei motivi di gravame, che qui di seguito sinteticamente si riportano.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., nella parte in cui prevede che il Presidente e gli altri componenti degli organi U.I.T.S. *“possono essere confermati nella medesima carica una sola volta”*, in relazione alla quale la Corte Federale d'Appello avrebbe fornito una interpretazione errata, sostenendo che il limite dei mandati di cui alla predetta norma possa operare solo quando questi siano stati svolti consecutivamente e non quando, invece, vi sia stato un lasso di tempo nel quale il soggetto non abbia ricoperto alcuna carica.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della

Legge n. 14 del 1978, in quanto la Corte Federale d'Appello avrebbe errato nel ritenere che la predetta disposizione preveda che la conferma implichi una consecutività dei mandati.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale 2026, sulla base del fatto che la Corte Federale d'Appello avrebbe erroneamente disapplicato tale previsione, sostenendo che il limite ivi contenuto debba operare solo in caso di continuità di mandati e solo rispetto alla medesima carica. Con il quarto motivo, la ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 43/2017, così come modificato dall'art. 3 della Legge n. 8/2018, rilevando che la Corte Federale d'Appello avrebbe errato nel ricavare dal combinato disposto dell'art. 39 dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 3 della Legge n. 8 del 2018 e dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 43 del 2017 il principio secondo cui il limite dei mandati sarebbe riferibile esclusivamente ai mandati svolti in modo continuativo.

Con il quinto motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata per erroneità della statuizione secondo cui il limite dei mandati sussisterebbe solo in caso di mandati consecutivi.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce l'erroneo richiamo dei precedenti giurisprudenziali di matrice amministrativistica citati dalla Corte Federale d'Appello, rilevando che due di essi siano inconferenti con la fattispecie in esame e che un altro sia inesistente.

II) Riassunti i motivi di ricorso, se ve ne fosse bisogno va sottolineato che l'U.I.T.S. è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ed è, altresì, una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI (sul punto **Collegio di Garanzia, parere n. 1/2021).**

Giova preliminarmente ricordare il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni:

- Art. 6 della legge del 24 gennaio 1978, n. 14 (*norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*), in base al quale: “Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte”;
- Art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., il quale recita “Il presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITs, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta. Essi decadono alla scadenza del quadriennio olimpico anche se subentrati o eletti nel corso del quadriennio stesso. Ai fini della conferma non viene considerato il mandato che abbia avuto la durata inferiore a due anni per cause diverse dalle

dimissioni volontarie";

- Art. 7, comma 1, del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale 2026, ove si legge che *"In base al D.L. 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati"*;

III) Ciò rilevato, con specifico riferimento ai motivi di ricorso, il Collegio rileva quanto segue.

I motivi di ricorso nn. 1, 2 e 5 possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Parte ricorrente sostiene che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente ritenuto che il limite dei mandati previsto dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. sia riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi siano stati svolti in modo continuativo.

L'interpretazione prospettata dalla Procura Federale, tuttavia, si pone in contrasto sia con il dato letterale sia con la *ratio* della disposizione.

La disposizione *de qua*, nello stabilire che gli organi dell'U.I.T.S. *"possono essere confermati nella medesima carica una sola volta"*, è chiara nel prevedere, ai fini dell'operatività della causa di ineleggibilità, la necessaria continuità dei mandati.

La conferma, infatti, può intervenire soltanto all'esito di un mandato già svolto, una volta che questo sia giunto a scadenza.

Nello stesso senso depone l'art. 6 della legge n. 14 del 1978, secondo cui la procedura ivi disciplinata *"si applica altresì per la conferma di persona in carica [...] La conferma non può essere effettuata per più di due volte"*.

In tale caso il dato letterale è ancora più esplicito, poiché fa espresso riferimento alla *"conferma"* di una *"persona in carica"*; conferma che può intervenire al massimo per due volte.

Ne consegue che deve ritenersi che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. operi quando il soggetto, concluso il mandato, venga successivamente confermato nella medesima carica, mentre la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 6 della legge n. 14/1978 risulta operativa quando il soggetto venga confermato per due volte *"consecutive"* rispetto alla prima nomina.

Pertanto, la tesi secondo cui le cause di ineleggibilità operino soltanto in presenza della consecutività dei mandati risulta coerente anche con la *ratio* delle disposizioni in esame, consistente nel favorire il ricambio e nel limitare rendite di posizione idonee ad alterare la *par condicio* tra gli aspiranti candidati. Ed infatti, la Consulta ha stabilito che un limite a vita viola il principio di proporzionalità, posto che una volta interrotta la continuità (discontinuità temporale o

funzionale), il divieto di candidatura non ha più ragion d'essere, poiché la potenziale rendita di posizione del soggetto è da considerarsi dissolta (*cfr. Corte Cost., n. 184/2023*). Peraltro, già meno recentemente, la stessa Corte ha ripetutamente stabilito che il diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche elettive può essere solo eccezionalmente limitato e che le cause della limitazione hanno assoluto carattere tassativo (*ex plurimis, Corte Cost., n. 44/1997*), così da elaborare chiaramente un rapporto – anche interpretativo – di regola a eccezione che vede la regola nell'eleggibilità e l'eccezione nell'ineleggibilità (*Corte Cost., n. 27/2009*).

Nel caso di specie, come affermato dalla stessa parte ricorrente, la dott.ssa [omissis] ha svolto tre mandati quale Consigliere U.I.T.S., l'ultimo dei quali conclusosi nel 2012.

Ne consegue che nessuna rendita di posizione avrebbe potuto essere fatta valere dalla resistente, essendo trascorsi oltre tredici anni dalla cessazione dell'ultimo mandato, con ciò la candidatura non avrebbe potuto ragionevolmente pregiudicare la *par condicio* dei candidati né compromettere l'esigenza del ricambio nelle cariche direttive dell'associazione, evitando ogni consolidamento del ruolo in capo alla medesima candidata.

Va, inoltre, rilevato che, nella fattispecie in esame, difetta non soltanto il requisito della “*conferma*”, richiesto dalle disposizioni sopra richiamate, ma anche quello dell'identità della carica. La dott.ssa [omissis] ha in precedenza ricoperto la carica di Consigliere U.I.T.S., mentre il presente giudizio concerne la sua candidabilità alla diversa carica di Presidente U.I.T.S., con conseguente inapplicabilità tanto dell'art. 39, comma 1, Statuto U.I.T.S., quanto dell'art. 6 della legge n. 14/1978.

Correttamente, pertanto, la Corte Federale d'Appello ha escluso la sussistenza della dedotta causa di ineleggibilità.

IV) Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Parte ricorrente deduce che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente omissso di considerare l'art. 7 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale, in base al quale all'U.I.T.S. “*si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/Consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati*”.

La censura non merita accoglimento.

Anche a volere aderire all'interpretazione sostenuta dalla parte ricorrente, la norma evocata rientra in una fonte subordinata che non può derogare a quanto previsto dalla legge e, nel caso di specie, dall'art. 6 della legge n. 14/1978, il quale, come già evidenziato, prevede l'operatività della causa di ineleggibilità solo nell'ipotesi di conferma consecutiva nella medesima carica.

Ne consegue che l'art. 7 del Regolamento, o meglio l'atipica “glossa” riportata in calce al testo

normativo – nella parte in cui pretende di desumere dalla citata disposizione legislativa un limite ulteriore, estendendolo anche ai mandati non consecutivi e indipendentemente dalla carica ricoperta – non può trovare applicazione, non essendo consentito ad una fonte regolamentare introdurre un'interpretazione autentica della legge ovvero modificarne la portata precettiva.

Correttamente, pertanto, la Corte Federale d'Appello ha ritenuto di non poter attribuire rilievo alla previsione regolamentare nei termini prospettati dalla Procura Federale.

V) Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato.

La Procura Federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 43/2017, assumendo che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente ritenuto che il limite dei mandati sia riferibile esclusivamente ai mandati svolti in via continuativa.

In particolare, la norma evocata stabilisce che: *“Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP”*.

La censura non coglie nel segno.

L'iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati, avendo la Corte fondato la propria interpretazione dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. sul dato letterale della disposizione, richiamando soltanto *ad abundantiam* l'art. 4 del d.lgs. n. 43/2017, come modificato dalla legge n. 8/2018.

Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che i componenti degli organi del C.I.P. *«non possono restare in carica oltre tre mandati»*, facendo espresso riferimento al numero complessivo dei mandati ricoperti, a prescindere dalla loro consecutività.

Si tratta, pertanto, di una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., il quale, facendo riferimento alla *"conferma"*, presuppone invece la continuità del rapporto tra un mandato e quello successivo.

Correttamente, quindi, la Corte Federale d'Appello ha distinto i due regimi normativi.

VI) Quanto al sesto motivo di ricorso, va osservato quanto segue.

La parte ricorrente deduce l'erroneità del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, ad alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa, ritenuti non pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.

Anche tale censura è infondata.

Il richiamo ai precedenti giurisprudenziali costituisce, infatti, il momento conclusivo di un percorso

argomentativo sviluppato dalla Corte Federale, la quale ha fondato la propria decisione sull'interpretazione del dato normativo e sulla relativa *ratio*; ragionamento che, come si è visto, risulta immune da vizi logici e giuridici.

Ne consegue che l'eventuale erroneità del richiamo ad uno o più precedenti, i refusi dell'anno di emissione (per esempio, Tar Lazio n. 7133/17, invece di Tar Lazio n. 7133/14) non incidono sulla correttezza dell'impianto motivazionale seguito dalla Corte Federale d'Appello né sulla validità della decisione, trattandosi di argomentazioni aventi carattere meramente rafforzativo (*ad abundantiam*).

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

VII) Non vi è luogo a provvedere sull'istanza cautelare, atteso che la stessa è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente.

VIII) Per quel che concerne il regolamento delle spese, ritiene il Collegio che queste possano essere compensate alla luce della complessità e della peculiare natura delle questioni di fatto e di diritto.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Terza Sezione

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Mario Antonio Scino

Il Relatore
F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face